



R.G. 619-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Cardinali - **Presidente**
dott. Fabio Miccio - **Giudice rel.**
dott. Claudio Tedeschi - **Giudice**

nel procedimento n. 619-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sig. Maurizio Lelli, C.f. LLLMRZ67P12H501L, nato a Roma il 12/9/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Martella e con l'assistenza dell'Avv. Riccardo Riva, nella qualità di Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione della Crisi dell'ordine degli Avvocati di Roma

- **Ricorrente** -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Maurizio Lelli, per il tramite dell'Avv. Francesco Martella, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Riccardo Riva;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, avendo cessato ogni attività di impresa (vds. chiusura della partita IVA in data 31/12/2015) e svolgendo ad oggi attività lavorativa di operaio con contratto di lavoro subordinato, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere



“l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo”, secondo cui “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall’OCC nella persona dell’Avv. Riccardo Riva, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che le cause dell’indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella chiusura della partita IVA avvenuta il 31/12/2015 a seguito della crisi del settore lavorativo nel quale il ricorrente operava e, a causa della quale, aveva accumulato debito tributario e dallo stato di disoccupazione del ricorrente il quale è stato costretto a tornare a vivere a casa del padre, a cui vanno aggiunti gli obblighi di mantenimento dei figli avuti con l’ex moglie;

rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l’indebitamento del ricorrente trae origine da fattori esterni alla volontà del ricorrente, coincidenti con la crisi del settore economico di riferimento, verificatasi in particolare negli anni dal 2007 al 2015, e che quindi il ricorrente si è comportato secondo diligenza, anche considerando che dopo la cessazione dell’attività, pur avendo lavorato saltuariamente e in condizioni di irregolarità, non ha accumulato nuovi debiti significativi e non ha aggravato la propria situazione debitoria;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l’esposizione debitoria del Sig. Lelli ammonta a complessivi € [REDACTED] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (vds. pagg. 18-20 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente è proprietario, per la quota indivisa di 1/9 di provenienza successoria dalla madre, dell’immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] cui egli risiede, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al [REDACTED] censuaria 7, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 5,5 vani (vds. All.ti 22-23 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente ha conferito incarico per la stima del valore dell’immobile e della sua quota di proprietà ad un professionista, il quale ha stimato il valore complessivo dell’immobile in [REDACTED] e quello della quota di 1/9 in capo al ricorrente in [REDACTED] (vds. All. 25 relazione del Gestore);



rilevato che gli altri comproprietari hanno manifestato interesse all'acquisto della quota del ricorrente per la somma complessiva di [REDACTED] (vds. proposta irrevocabile di acquisto, All. 2 ricorso);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni mobili o mobili registrati;

rilevato che il ricorrente è intestatario del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] nel gennaio 2025, con un saldo attivo al [REDACTED] che si chiede non venga messo a disposizione della Procedura (vds. All. 11 A relazione del Gestore).

rilevato che dall'1/6/2023 il Sig. Lelli è assunto, a tempo indeterminato e con orario part time, presso [REDACTED] con la qualifica di operaio di 9° livello del CCNL Editoria e Grafica Piccola Industria e con uno stipendio mensile netto di [REDACTED] (vds. buste paga e CU 2024, All.ti 10-11 relazione del Gestore);

rilevato che, considerando anche la tredicesima mensilità, nell'arco dei dodici mesi l'importo medio mensile che il Sig. Lelli percepisce a titolo di retribuzione netta si attesta intorno ad [REDACTED];

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dal ricorrente medesimo, dal di lui padre Sig. [REDACTED] [REDACTED] (vds. All. 14 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente è separato dal 2015 e dall'unione sono nati sei figli, di cui quattro minori, per il cui mantenimento il ricorrente versa la somma di [REDACTED] mensili (vds. accordo, All. 14 relazione del Gestore);

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi [REDACTED] (importo inferiore ai riferimenti ISTAT), in cui è ricompresa la somma di [REDACTED] a titolo di assegno di mantenimento;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: **i)** dal versamento mensile, da parte del Sig. Lelli, della somma di € 400,00 per la durata per 3 anni (per un totale di €14.400,00 in 36 mesi); **ii)** dalla messa a disposizione della Procedura dell'intero importo del ricavato dalla vendita della quota di 1/9 dell'immobile di [REDACTED] [REDACTED] (il cui valore è stato stimato con perizia in € 19.680,00 cfr. All. 25 citato);

rilevato che secondo il Gestore la somma messa a disposizione dei creditori è da ritenersi congrua, anche tenuto conto delle spese di sostentamento e di mantenimento dei figli quantificate in [REDACTED];

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, conclude per la fattibilità della proposta di liquidazione formulata dal ricorrente ex art. 268 ss CCII, rilevando che *“non vi sono motivi palesi, oggettivi e prevedibili che non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione controllata così come proposta ai creditori”* (vds. pag. 26 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;



rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Maurizio Lelli;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Riccardo Riva;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di



Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 16.4.25

**Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio**

**Il Presidente
dott. Stefano Cardinali**

